

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 2 alla determinazione n. 501 del 15.02.2016

L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009, art. 4 ,comma 19. L.R. n. 5/2015.

Aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie".

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) PORTATA FINANZIARIA
- 4) DESCRIZIONE DELL'AIUTO
- 5) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
- 6) MASSIMALE DEL CONTRIBUTO E INTENSITA' DELL'AUTO
- 7) GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- 8) SOGGETTI BENEFICIARI
- 9) CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
- 10) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 11) CRITERI DI VALUTAZIONE
- 12) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 13) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
- 14) CONTROLLI EX POST
- 15) DISPOSIZIONI FINALI

1. OBIETTIVI GENERALI

Con legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 (legge Finanziaria 2015) art. 10 comma 1 b è stato istituito un aiuto regionale per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza Sarda e al registro anagrafico della razza Pecora Nera di Arbus, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie".

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 19 (legge finanziaria)**, aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza alla "scrapie";
- **L.R. n. 5 del 9 marzo 2015 (legge finanziaria 2015) art. 1** interventi per il miglioramento delle produzioni animali;
- **D.G.R. n. 32/6 del 23.06.2015** Ovini. Approvazione del programma triennale 2015-2017. Annualità 2015.
- **Regolamento (UE) n. 1408/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013.

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 700.000,00.

4. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute a partire dal 23.06.2015 relative all'acquisto dei riproduttori maschi di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza Sarda e al registro anagrafico della razza Pecora Nera di Arbus, delle seguenti categorie:

Ovini di razza Sarda iscritti al libro genealogico	
categoria	sezione
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A
Arieti di età oltre 12 mesi con indice pedigree senza indice proprio (età massima 5 anni)	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A
Arieti di età oltre i 24 mesi con indice proprio	Sezione A (indice < + 20) o Classe B
	Sezione B (indice ≥ + 20) e/o Classe A
Arieti di età oltre 5 anni con indice proprio	(indice > + 20) e/o Classe A

Pecora Nera di Arbus iscritti al registro anagrafico di razza	
categoria	
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi	
Arieti di età oltre 12 mesi	

5. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

Tabella 1. Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda e al registro anagrafico della razza pecora nera di Arbus .

Ovini di razza Sarda iscritti al libro genealogico		
categoria	sezione	(euro/capo iva esclusa)
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B	500,00
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	1.000,00
Arieti di età di oltre 12 mesi con indice pedigree senza indice proprio (età massima 5 anni)	Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B	800,00
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	2.000,00
Arieti di età oltre i 24 mesi con indice proprio (età massima 5 anni)	Sezione A (pedigree < + 20) o Classe B	800,00
	Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A	2.000,00
Arieti di età oltre 5 anni con indice proprio	(indice > + 20) e/o Classe A	4.000,00

Pecora nera di Arbus iscritti al registro anagrafico di razza	
categoria	(euro/capo iva esclusa)
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi	200,00
Arieti di età di oltre 12 mesi	500,00

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull'importo delle spese sostenute che figurano nella fattura di acquisto quietanzata allegata alla domanda (o documento contabile equipollente).

I capi di razza sarda acquistati devono risultare iscritti al Libro genealogico di razza sarda, l'iscrizione è attestata mediante il certificato genealogico, rilasciato dall'APA competente, in cui è riportato il genotipo dell'ariete. Gli ovini di razza pecora nera di Arbus acquistati devono risultare iscritti al registro anagrafico di razza, in questo caso l'iscrizione è attestata mediante certificazione dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

6. MASSIMALE DEL CONTRIBUTO E INTENSITA' DELL'AUTO

L'aiuto regionale verrà essere erogato sotto forma di contributi in "*de minimis*" in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L'importo totale massimo degli aiuti ottenuti da un'impresa unica come definita nel Regolamento non può superare l'importo di € 15.000 nell'arco di tre esercizi fiscali (cioè l'anno di concessione dell'aiuto e i due anni precedenti).

L'impresa che richiede l'aiuto dovrà dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a questo regime.

Nel caso un'agevolazione concessa in regime *de minimis* superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dall'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

L'intensità di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile, aumentabile del 10% per i giovani imprenditori e le aziende situate in zone montane o svantaggiate

7 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Al momento della domanda il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie eseguite dovranno essere utilizzate le seguenti modalità per il pagamento dei capi acquistati:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura esitata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso (con indicazione della fattura cui si riferisce il pagamento).

c) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome

del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) – *Carta di credito o bancomat*. Tale modalità può essere accettata purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di Credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

I pagamenti in contanti non saranno ammessi in alcun caso.

8 SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese alla della C.C.I.A.A., all'Anagrafe regionale delle imprese agricole e alla Banca Dati Nazionale Ovini. La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con meno di 40 anni e la cui data di insediamento nell'azienda sia inferiore a 5 anni. Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e nel caso di società cooperative qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

9 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Alla data di presentazione della domanda il capo o i capi acquistati dovranno risultare iscritti alla BDN nel fascicolo relativo all'azienda acquirente.

I capi acquistati dovranno provenire da aziende con diverso codice ASL rispetto a quello attribuito alla ditta acquirente e, salvo i casi di forza maggiore (opportunamente documentati), dovranno permanere in azienda per almeno 24 mesi dalla data di registrazione nella Banca Dati Nazionale Ovini.

10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto, debitamente compilate e sottoscritte, potranno essere inoltrate dalla data di pubblicazione dell'AVVISO sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna fino alle ore 12.00 del 29 dicembre 2017- **tramite PEC** - al competente Servizio

Territoriale di Argea Sardegna e contestualmente, per conoscenza, al Servizio Istruttorie e Attività Ispettive:

Servizio Territoriale della Gallura:

st.gallura@pec.agenziaargea.it

Servizio Territoriale del Nuorese:

st.nuorese@pec.agenziaargea.it

Servizio Territoriale dell'Ogliastra:

st.ogliastra@pec.agenziaargea.it

Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus:

st.bassocampidano@pec.agenziaargea.it

Servizio Territoriale del Medio Campidano:

st.mediocampidano@pec.agenziaargea.it

Servizio Territoriale dell'Oristanese:

st.oristanese@pec.agenziaargea.it

Servizio Istruttorie e Attività Ispettive:

areaispettiva@pec.agenziaargea.it

E' ammesso anche l'inoltro tramite raccomandata e in tale caso, ai fini della valutazione dei termini di presentazione, farà fede il timbro dell'ufficio postale inoltrante.

Le domande trasmesse in maniera difforme da quelle indicate dal bando saranno considerate inammissibili e quindi rigettate.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

- documentabili atti a dimostrare l'avvenuto pagamento dei capi acquistati (vedi paragrafo 7);
- copia conforme del certificato genealogico rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che attesti l'appartenenza del soggetto al Libro genealogico degli ovini di razza sarda la sezione e la classe di appartenenza, il genotipo dell'ariete, e da cui si possa desumere l'età e la categoria di pertinenza al momento dell'acquisto;
- per i soggetti di razza sarda acquistati di età superiore ai 5 anni deve essere prodotto oltre al certificato genealogico, una scheda genealogica aggiornata all'anno di acquisto;
- per i soggetti acquistati di razza Pecora Nera di Arbus certificato di iscrizione al registro anagrafico di razza da cui si possa desumere l'età al momento dell'acquisto;
- copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità.

11 CRITERI DI VALUTAZIONE

L'erogazione degli aiuti avverrà secondo la registrazione cronologico-protocollare delle domande previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

12 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Regione Sardegna ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale).

13 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande saranno istruite con procedura a sportello in ordine cronologico di presentazione sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Su tutte le domande di aiuto presentate ad ARGEA Sardegna sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;

- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenuti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna il termine perentorio di dieci giorni per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa.

A conclusione dell'istruttoria ARGEA Sardegna provvederà all'adozione del provvedimento di approvazione e concessione dell'aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente.

14 CONTROLLO EX POST

Su almeno il 5% delle domande finanziate il Servizio Territoriale competente effettuerà controlli ex post volti a verificare la permanenza in azienda dei capi acquistati per almeno 24 mesi dalla data di registrazione nella Banca Dati Nazionale Ovini.

Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno effettuare accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.